

DISCIPLINARE DI GARA

AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE - STAZIONE APPALTANTE: Comune di Milano – Area Gare Opere Pubbliche – Via Durando 38/A

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n. 5648 del 28/06/2023, n. 5896 del 06/07/2023, n. 6178 del 14/07/2023 e n. 6233 del 18/07/2023 dell'Area Gestione dell'Amministrativa – Progetti e Lavori

PROCEDURA DI GARA:

Procedura aperta ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il **Comune di Milano**, amministrazione concedente, di seguito denominato stazione appaltante, utilizza il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet: www.ariaspa.it

La procedura di gara ha per oggetto l'affidamento di concessione per il servizio di prestazione energetica e la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e adeguamento impiantistico dell'edificio scolastico di via F. Tosi n. 21 a Milano e la successiva gestione; la concessione comprende l'attività di redazione del progetto esecutivo previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta.

Con deliberazione di Giunta Comunale n.1646 del 10/11/2022 è stata dichiarata fattibile e rispondente all'interesse pubblico la proposta di finanza di progetto "*Proposta di partenariato pubblico privato ai sensi degli art. 180 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per il servizio di prestazione energetica e la realizzazione di opere di riqualificazione energetica e adeguamento impiantistico dell'edificio scolastico di Via F. Tosi 21 – Milano*" presentata, ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D. Lgs. 50/2016, da Mieci S.p.A. con sede in Milano via G. Malipiero, 16/18 - P.IVA 12374760150 ed è stato approvato il relativo Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica; tale progetto è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023/2025 e nell'Elenco Annuale dei Lavori per l'anno 2023 (cod. int. 385/2023), approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 13/03/2023.

Alla presente procedura è invitato il **Promotore** società Mieci S.p.A. che può esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell'art. 183 comma 15 del D.lgs. n. 50/2016, come meglio specificato al paragrafo CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – PRELAZIONE del presente disciplinare.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 994869747B

GARA N. 47/2023

OGGETTO: PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 183, COMMA 15 E 16 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. PER IL SERVIZIO DI PRESTAZIONE ENERGETICA E LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA F. TOSI N. 21 MILANO E LA SUCCESSIVA GESTIONE, MEDIANTE PROCEDURA DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO AI SENSI DELL'ART. 180 E SS. DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I - CUP B43C20034310007

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA CONCESSIONE: MILANO

VALORE COMPLESSIVO STIMATO DELLA CONCESSIONE: € 2.154.364,00
(duemilionicentocinquantaquattromilatrecentosessantaquattro/00) IVA ESCLUSA

VALORE COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO: € 2.320.884,00
(duemilionitrecentoventimilaottocentoottantaquattro/00) IVA ESCLUSA

CONTRIBUTO A CARICO DEL COMUNE DI MILANO: € 1.137.090,10 (I.V.A. ESCLUSA)
per un totale di € 1.387.249,92 (I.V.A. 22% COMPRESA) pari al 48,9% delle opere derivante dall'ottenimento (pari a circa € 1.400.000,00) degli incentivi derivati dal c.d. Conto Termico.

CANONE DI CONCESSIONE ANNUO:

E' prevista, da parte del Concedente, la corresponsione dei seguenti canoni per i 15 anni della durata della concessione:

- **Canone di Efficienza pari a € 85.106,87/anno** (remunerazione dei costi dell'energia e delle opere eseguite, il canone verrà corrisposto interamente solo in caso di effettivo raggiungimento degli obiettivi prestazionali e di Risparmio Minimo Garantito dichiarati dal Concessionario in fase di proposta)
- **Canone di Manutenzione pari a € 23.517,39/anno** (remunerazione delle attività di esercizio, conduzione, manutenzione e conservazione degli impianti realizzati dal Concedente, il canone verrà corrisposto interamente solo in caso di effettivo raggiungimento degli obiettivi prestazionali e di Risparmio Minimo Garantito dichiarati dal Concessionario in fase di proposta);
- **Canone di Manutenzione (cd. FullRisk) pari ad € 35.000,00/anno** (remunerazione delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i restanti impianti dell'edificio per il periodo di concessione).

per un totale di € 2.154.363,90 (€ 143.624,26 x 15 anni) oltre I.V.A. 22% pari a complessivi € 2.628.323,96

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Le categorie e gli importi stimati relativi alla progettazione e ai lavori oggetto del presente disciplinare sono i seguenti:

Importo complessivo servizi di ingegneria e architettura: € 162.401,31
(centosessantaduemilaquattrocentouno/31), di cui:

- a) **Importo progettazione definitiva:** € 93.688,51 (novantatremilaseicentoottantotto/51)
- b) **Importo progettazione esecutiva:** € 50.079,48 (cinquantamilasettantanove/48)
- c) **Importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:** € 18.633,32 (diciottomilaseicentotrentatre/32)

IMPORTO PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Categoria d'opere D.M. Giustizia 17/06/2016	ID Opere D.M. Giustizia 17/06/2016	Grado di complessità D.M. Giustizia 17/06/2016	Classe e Categoria Legge 143/1949	Importo Lavori in Euro
Edilizia	E.20	0,95	Ic	1.643.355,13

Impianti	IA.02	0,85	IIIb	199.135,76
Impianti	IA.03	1,15	IIIc	156.823,64
TOTALE				1.999.314,53

Unità stimate per lo svolgimento dell'incarico di progettazione: n. 1

Per la determinazione del corrispettivo relativo alle prestazioni è stato applicato il D.M. Giustizia 17/06/2016.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. Giustizia n. 17/06/2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.

IMPORTO LAVORI:

Importo lavori (esclusi oneri per la sicurezza): € 1.999.314,53
(unmilionenovecentonovantanovemilatrecentoquattordici/53) IVA ESCLUSA
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza: € 49.982,86
(quarantanovemilanovecentottantadue/86 IVA ESCLUSA
Importo per la qualificazione lavori: € 1.999.314,53
(unmilionenovecentonovantanovemilatrecentoquattordici /53) IVA ESCLUSA

Categoria prevalente **OG1** con classifica **IV** del D.P.R. 207/2010;

OPERE PREVALENTI

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Class.</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>	<i>Categoria subappaltabile</i>
Edifici civile ed industriali	OG1	III-bis	1.643.355,13	82,20	SI

OPERE SCORPORABILI

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Class.</i>	<i>Importo in Euro</i>	<i>%</i>	<i>Qualificazione obbligatoria</i>	<i>Categoria subappaltabile</i>
Impianti termici e di condizionamento	OS28	I	199.135,76	9,96	SI	SI
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS30	I	156.823,64	7,84	SI	SI

N.B. Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni riferite alla categoria prevalente **OG1**.

N.B.: Le lavorazioni riferite alle categorie scorporabili sono interamente subappaltabili.

N.B. Le lavorazioni di cui alle categorie **OS28 e OS30** se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono essere eseguite in ATI di tipo verticale. Le lavorazioni di cui alla categoria sopra indicata possono altresì essere interamente subappaltate ad imprese con idonea qualificazione, qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti con riferimento alla categoria prevalente.

MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE: secondo quanto indicato all'art. 1.20 della convenzione.

DURATA COMPLESSIVA DELLA CONCESSIONE: **anni 15** (quindici) naturali e consecutivi (comprensiva di presa in carico, lavori e gestione) a decorrere dalla data di presa in consegna degli impianti, con verbale redatto in contraddittorio con il Concedente come previsto nel PEF.

TEMPO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: **398 (trecentonovantotto)** giorni naturali e consecutivi.

SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO:

Vista la tipologia e la natura dei lavori, ai fini della formulazione dell'offerta, il sopralluogo presso la struttura interessata dall'intervento è obbligatorio **pena la non ammissione alla gara** e dovrà risultare anche da apposito verbale di visita, sottoscritto da un rappresentante dell'Amministrazione, che avrà accompagnato l'operatore sul luogo, prima dell'effettuazione della gara. Gli operatori economici dovranno essere presenti al sopralluogo mediante proprio Legale Rappresentante, Direttore tecnico o loro Delegato, muniti di copia del certificato della Camera di Commercio.

In caso di ATI è sufficiente il sopralluogo da parte di uno degli operatori economici associati.

La visita sul luogo della prestazione non è obbligatoria per il solo Promotore.

Gli operatori per concordare la data del sopralluogo dovranno inviare richiesta al RUP:

Ing. Mario Francesco Carrillo - tel. 0288454477

PEC: unitacoordinamentopp@pec.comune.milano.it

DOCUMENTAZIONE:

La documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma Sintel, sul sito www.ariaspa.it, nonché sul sito www.comune.milano.it (percorso: Bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi - Seleziona il Bando di Gara – Bandi aperti).

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti riguardanti il funzionamento, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema, nonché il quadro normativo di riferimento, si rimanda all'Allegato **“Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel”** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.

Specifiche e dettagliate indicazioni sono inoltre contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti www.ariaspa.it nella sezione E-procurement – Strumenti di supporto: **“Guide per le imprese”** e **“Domande Frequenti per le imprese”**.

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel può essere contattato il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supportoacquistipa@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780).

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal presente disciplinare.

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi:

- a) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere b) e c) sopra indicate il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalla lettera a) nella misura di 1,5 volte.

Il requisito previsto dalla lettera a) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento posseda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alla lettera a).

La progettazione dovrà essere svolta da professionisti abilitati in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e dei requisiti speciali indicati al punto 6) del presente disciplinare. I lavori dovranno essere eseguiti da soggetti in possesso dei requisiti generali di cui punti 1) e 2) e 14) del presente disciplinare, dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3) nonché dei requisiti speciali di cui al punto 5) del presente disciplinare con classifica ed importo adeguati al progetto esecutivo approvato.

Il concorrente potrà qualificarsi per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori con una delle modalità indicate alle lettere A), B) e C) di seguito riportate.

A) CONCESSIONARIO CHE NON ESEGUE I LAVORI CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA

Qualora il concorrente non esegua direttamente i lavori oggetto della concessione deve essere in possesso esclusivamente dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) sopra indicati.

In sede di gara il concessionario è tenuto ad indicare i professionisti abilitati che eseguiranno la progettazione esecutiva, in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e speciali previsti dal presente disciplinare, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera C).

Per la realizzazione dei lavori previsti nell'ambito della concessione, il Concessionario sarà tenuto a rispettare le modalità di affidamento previste dal codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto alla successiva lettera C).

I soggetti esecutori dei lavori dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici con classifica ed importo adeguati al progetto esecutivo approvato.

B) CONCESSIONARIO CHE ESEGUE LA PROGETTAZIONE E I LAVORI CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI IMPRESA

Qualora il concorrente intenda eseguire i lavori direttamente dovrà possedere i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicati, dovrà essere qualificato secondo quanto previsto dall'art. 84 del Codice dei contratti e dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle Linee Guida Anac n. 1 per la progettazione con riferimento ai lavori direttamente eseguiti:

- **attestazione SOA** regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, per le imprese che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui **al punto 6)** del presente disciplinare.

Le imprese, qualora non dimostrino i requisiti di cui **al punto 6)** del presente disciplinare tramite il proprio staff di progettazione, o in assenza della qualificazione per progettazione, devono indicare o associare per la redazione del progetto uno o più progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), del Codice dei contratti, il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti per l'affidamento del servizio di cui **al punto 6)** del disciplinare.

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzioni, che dimostri tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al **punto 6)**, l'attestazione SOA per progettazione e costruzione deve essere riferita alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione oppure devono essere riferita alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente per progettazione e costruzione ed ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori

Nel caso di impresa di costruzioni singola in possesso di attestazione SOA per sola costruzione, che documenti i requisiti di cui **al punto 6)** del disciplinare sulla base di soggetti indicati o associati, l'attestazione SOA deve essere riferita alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione oppure deve essere riferita alla categoria prevalente ed alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi dei lavori.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale tra **imprese di costruzione e tra consorzi di costruzione** di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al **punto 6)**, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per progettazione e costruzione nella misura minima del 40% dei lavori, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente disciplinare.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo orizzontale tra imprese di costruzione e tra consorzi di costruzioni di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) f) e g) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che documentino il requisito di cui al **punto 6)** sulla base di soggetti indicati o associati, alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti nella misura minima del 40% dei lavori, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente disciplinare. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale tra imprese di costruzione e tra consorzi di costruzione di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, che dimostrino tramite il proprio staff di progettazione i requisiti di cui al **punto 6)**, all'impresa capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti di

progettazione e costruzione prescritti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i medesimi requisiti di progettazione e costruzione con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale tra imprese di costruzione e tra consorzi di costruzione di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e), f) e g) del Codice dei contratti, in possesso di attestazione SOA per sola costruzione che documentino il requisito di cui **punto 6)** sulla base di soggetti indicati o associati, all'impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Nel caso di ricorso all'A.T.I. del tipo verticale fra impresa/e di costruzione/i e progettisti di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, all'impresa capogruppo sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria prevalente, a ciascuna impresa di costruzione mandante sono richiesti i requisiti di sola costruzione con riferimento alla categoria che la stessa intende assumere, mentre ai progettisti e al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono richiesti i requisiti di cui **punto 6)** del disciplinare.

Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall'impresa di costruzioni siano rappresentati da una A.T.P. del tipo orizzontale fra operatori economici di cui all'art. 46 comma 1 lettera e) del Codice dei contratti, è richiesto il possesso dei requisiti di cui **al punto 6)** del presente disciplinare.

Nel caso i prestatori di servizi indicati o associati dall'impresa di costruzioni siano rappresentati da una A.T.P. di tipo verticale fra operatori economici di cui all'art. 46 comma 1 lettera e), del Codice dei contratti, ad ogni singolo soggetto è richiesto il possesso dei requisiti di cui **al punto 6)** presente disciplinare riferito all'attività che si impegna ad eseguire.

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, in ragione dell'importo, è individuata come principale la prestazione di **progettazione edilizia**.

In caso di raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera e) del codice, ai sensi dell'art. 4 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016, deve essere prevista all'interno del raggruppamento, la presenza, quale progettista, di almeno un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.

I requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

In caso di ATI tra concessionario/costruttore/progettista dovranno essere indicate le prestazioni eseguite da ciascuno operatore economico nel rispetto delle regole indicate nel presente disciplinare.

Pena l'esclusione, il concorrente che esegue i lavori direttamente con la propria organizzazione d'impresa dovrà essere qualificato per l'esecuzione dei lavori per categorie e classifiche risultanti dal progetto offerto

C) CONCORRENTE CHE NON POSSIEDE I REQUISITI PER LA PROGETTAZIONE E/O PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI.

In alternativa a quanto previsto alle precedenti lettere A) e B), il Concorrente che non possiede i requisiti richiesti dal presente disciplinare per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori dovrà dichiarare il subappalto necessario-qualificatorio:

- 1) per la progettazione, a professionisti abilitati in possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e dei requisiti speciali indicati al punto 6) del presente disciplinare.**
- 2) Per l'esecuzione dei lavori, ad operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui punti 1) e 2) e 14) del presente disciplinare, dei requisiti di idoneità professionale di cui al punto 3) nonché dei requisiti speciali di cui al punto 5) del presente disciplinare con classifica ed importo adeguati al progetto esecutivo approvato.**

Il subappalto necessario-qualificatorio dovrà riguardare l'intera progettazione e/o l'intera esecuzione dei lavori; qualora la progettazione sia subappaltata a più operatori economici, questi dovranno costituirsi in A.T.P. e qualora l'esecuzione dei lavori sia subappaltata a più operatori economici, questi dovranno costituirsi in A.T.I.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice dei contratti.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti, sono tenuti, **pena l'esclusione**, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE) del Codice dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice dei contratti.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia si applica l'art. 45 comma 1, l'art. 49 e l'art. 88 del D. Lgs 50/2016.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte e la documentazione di gara devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte di cui al presente atto **pena l'irricevibilità dell'offerta**.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di

limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente).

TERMINE DI RICEZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE

Le offerte e la documentazione di gara dovranno pervenire nella piattaforma Sintel come sopra indicato entro e non oltre le **ore 13:00 del giorno 09/10/2023 a pena d'irricevibilità**.

L'invio delle buste telematiche avverrà comunque ad esclusivo rischio del mittente e non sarà tenuto conto delle buste telematiche pervenute dopo la scadenza anche se sostitutive o integrative di offerte già pervenute.

L'apertura delle buste telematiche avverrà alla presenza del solo seggio di gara nella seduta che si terrà a partire dalle **ore 09:00 del giorno 10/10/2023** presso la sala appalti del Comune di Milano, in via Durando 38/A piano terra.

Non sono ammesse domande di partecipazione ed offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

DOCUMENTI

Il concorrente dovrà presentare la documentazione richiesta dal punto 1) al punto 15). Le dichiarazioni di cui al punto 14) sono dovute se il concorrente è un consorzio.

La documentazione sotto indicata, attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione, deve essere, **a pena di esclusione, firmata digitalmente**.

Il concorrente dovrà presentare le seguenti dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000, firmate digitalmente dal Legale Rappresentante e accompagnate dalla fotocopia ancorché non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, nonché i certificati previsti dai successivi punti.

Le dichiarazioni di cui ai punti n. 2; 3; 4; 5; 6B - b); 6B -d 1; 6B- i); 6B - j); 7-a)-c)-d)-j)-m)-n); 10; 12; 13; 14 del presente disciplinare, richieste per la partecipazione alla procedura di gara sono rilasciate utilizzando il modello DGUE secondo le prescrizioni ivi contenute.

Le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla presente procedura di gara non presenti nel DGUE (ivi comprese parte delle dichiarazioni di cui ai punti 2-; 6 b) - i)-j); 7 c)-m)-n); 13 del disciplinare) potranno essere rese utilizzando il modello allegato al disciplinare, che il concorrente è tenuto ad adattare /integrare in relazione alle proprie condizioni specifiche.

- 1) domanda di partecipazione sulla quale dovrà essere apposta marca da bollo dell'importo di € 16,00 debitamente annullata con l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, del n. di telefono, della PEC, di fax, del codice fiscale nonché della partita IVA, del domicilio fiscale, della

matricola azienda e sede competente INPS, del codice azienda e PAT INAIL, del codice azienda e codice della CASSA EDILE dove ha sede l'operatore economico, del C.C.N.L. applicato e del numero dei lavoratori (dimensione aziendale) e della categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA) con la quale, **pena l'esclusione**, il concorrente:

- a) chiede di essere ammesso alla gara e dichiara di avere esaminato gli elaborati progettuali;
- b) si impegna ad eseguire le prestazioni nei modi e nei termini stabiliti dagli atti di gara;
- c) dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80, comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti;
- d) dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- e) dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;

f) per l'operatore economico che non si qualifica per la progettazione:

- ☐ dichiara di subappaltare la progettazione a professionisti abilitati in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dei requisiti speciali previsti dal disciplinare di gara;

g) per l'operatore economico che non si qualifica per l'esecuzione dei lavori:

- ☐ dichiara di impegnarsi ad individuare con le modalità di affidamento previste dal codice dei contratti i soggetti esecutori dei lavori in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici con classifica ed importo adeguati al progetto esecutivo approvato;

ovvero

- ☐ dichiara di subappaltare i lavori ad operatori economici in possesso dei requisiti previsti dal disciplinare di gara di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione ad eseguire i lavori pubblici con classifica ed importo adeguati al progetto esecutivo approvato

Il concorrente (legale rappresentante) dichiara inoltre:

- h) qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **ovvero** di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta /verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale;
- i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento.

- 2) **Pena l'esclusione** dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali.**

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1) e 2) dell'art. 80 del Codice dei contratti riguardo i seguenti soggetti:

- del **titolare e del direttore tecnico**, se previsto, se si tratta di operatore economico individuale;
- dei **soci e del direttore tecnico**, se previsto, per le società in nome collettivo;
- dei **soci accomandatari e del direttore tecnico**, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice;
- di tutti i **membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), **dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico**, se previsto, e **del socio unico** persona fisica, ovvero del **socio di maggioranza**, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà;
- dei **soggetti cessati** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- 3) **Pena l'esclusione**, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data) e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara (dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE) ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Imprese/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà,

l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

4) Pena l'esclusione, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti:

- a) un capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;
- b) lo svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio non inferiore al 5% dell'investimento previsto per l'intervento;
- c) lo svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento per un importo medio pari ad almeno il 2% dell'investimento previsto dall'intervento.

In alternativa ai requisiti previsti dalle lettere b) e c) sopra indicate il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalla lettera a) nella misura di 1,5 volte.

Il requisito previsto dalla lettera a) può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Qualora il candidato alla concessione sia costituito da un raggruppamento temporaneo di soggetti o da un consorzio, i requisiti previsti alle lettere a), b) e c) devono essere posseduti complessivamente, fermo restando che ciascuno dei componenti del raggruppamento possieda una percentuale non inferiore al dieci per cento dei requisiti di cui alla lettera a).

5) Pena l'esclusione, per i soggetti che eseguono direttamente i lavori, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione ovvero con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse dalla prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi, qualora il concorrente partecipi come soggetto singolo.

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo verticale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per la capogruppo ed alle categorie scorporabili per le mandanti.

Se i concorrenti partecipano in ATI del tipo orizzontale dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dell'attestazione S.O.A. ovvero attestazione S.O.A. ai sensi del DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, adeguata alle categorie ed agli importi da appaltare con riferimento alla categoria prevalente per l'importo totale di qualificazione. Non si applica alla mandataria l'incremento di un quinto della propria classifica ai fini del conseguimento del requisito minimo del 40%.

Pena l'esclusione, qualora il concorrente, sia singolo che associato, per la qualificazione nella categoria prevalente e/o scorporabile di cui al presente disciplinare di gara necessiti di una iscrizione per **classifica pari o superiore alla III**, l'attestazione SOA dovrà riportare l'indicazione del possesso della **certificazione di qualità ai sensi dell'art. 63 del DPR 207/2010**.

6) SERVIZI D'INGEGNERIA

A) Pena l'esclusione, per gli operatori economici singoli o associati, che documentino il requisito della progettazione indicando un libero professionista singolo o associato o uno studio associato o una società di professionisti o una società di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti il nominativo del/dei soggetto/i al quale viene affidata la progettazione, l'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

Nel caso in cui l'operatore economico indichi più soggetti tra questi dovrà essere indicato quale progettista anche un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 4 D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016). I soggetti indicati dovranno presentare l'impegno a costituire, in caso di aggiudicazione, un'associazione temporanea fra professionisti con le caratteristiche indicate al punto 13) del presente disciplinare.

B) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti singoli o associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, i consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, il progettista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione associati od indicati dall'operatore economico dovranno presentare, **pena l'esclusione**, la seguente documentazione indicando il numero e l'oggetto della gara, il n. di telefono, l'indirizzo di posta elettronica certificata PEC, la partita IVA e/o codice fiscale, il domicilio fiscale, la matricola aziendale e sede competente INPS, il codice azienda e PAT INAIL, il C.C.N.L. applicato il numero dei lavoratori (dimensione aziendale), la categoria di impresa ai sensi della legge 180/2011 (MICRO, PICCOLA, MEDIA IMPRESA):

a) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti associati od indicati dall'operatore economico dovranno indicare, **pena l'esclusione**:

- il/i progettista/i che svolgerà la progettazione esecutiva;
- il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- il professionista che svolgerà il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in possesso del titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

b) I consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art.46 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti associati o indicati dall'operatore economico dovranno presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio con l'indicazione del soggetto per il quale concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Il soggetto indicato ovvero il consorzio che partecipa in proprio dovranno indicare, **pena l'esclusione**:

- il progettista che svolgerà la progettazione esecutiva;
- il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
- il professionista che svolgerà il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in possesso del titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

c) Le persone fisiche esecutrici del servizio di progettazione, dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione parte dello staff di progettazione dell'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione o indicate dai liberi professionisti associati, dagli studi associati, dalle società d'ingegneria, dalle società di professionisti, dai consorzi e dalle consorziate da essi indicate dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti:

- a) **pena l'esclusione**, l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dagli atti di gara.

d) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, il libero professionista singolo o associato esecutore della progettazione, i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati e dei consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 46 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti dovrà/dovranno presentare ai fini della documentazione del **servizio di progettazione**:

- 1) **pena l'esclusione**, in relazione alla natura, alla complessità e all'importo della progettazione, dichiarazione dalla quale risulti il possesso di un fatturato globale di almeno € **143.767,99**

pari all'importo stimato della progettazione - per servizi di ingegneria di cui all'art. 3 lett. vvvv) del D. Lgs. n. 50/2016 espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del disciplinare di gara **(2017/2018/2019/2020/2021)**;

In caso di ATI orizzontale il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all'importo dell'attività per la quale si associa.

- 2) **pena l'esclusione** dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni **(luglio 2013 – giugno 2023)** servizi di **progettazione e /o direzione lavori** riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, cui si riferiscono i servizi da affidare, **per un importo totale pari all'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, con esclusione dell'IVA.

Tale dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al citato D.M. e riportate nella tabella "*importo progettazione*" a pag. 2-3 del presente disciplinare di gara.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di ATI orizzontale il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all'importo dell'attività per la quale si associa.

- 3) **Pena l'esclusione**, aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni **(luglio 2013 – giugno 2023)** **due servizi di progettazione e/o direzione lavori** riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo totale **non inferiore a 0,40 volte** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, con esclusione dell'IVA, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento. Tale dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al citato D.M. e riportate nella tabella "*importo progettazione*" a pag. 2-3 del presente disciplinare di gara.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di ATI orizzontale il requisito non è frazionabile.

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all'importo dell'attività per la quale si associa.

- 4) **pena l'esclusione**, per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti, società di ingegneria e consorzi), dichiarazione dalla quale risulti di aver utilizzato negli ultimi tre anni **(2020/2021/2022)** un numero medio annuo di personale tecnico (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su

base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a **n. 1 unità**, pari alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico.

- 5) **pena l'esclusione**, per i professionisti singoli e associati e gli studi associati, dichiarazione dalla quale risulti un numero di unità minime di tecnici (comprendente i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA) espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent FTE) pari a **n. 1 unità**, pari alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico.

- e) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, il libero professionista singolo o associato esecutore del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i legali rappresentanti delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati e dei consorzi stabili di progettazione di cui all'art. 90 comma 1 lettera h) del Codice dei contratti dovrà/dovranno presentare ai fini della documentazione del servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

- 1) **pena l'esclusione** dichiarazione dalla quale risulti di aver svolto per committenti pubblici o privati negli ultimi dieci anni (**luglio 2013 – giugno 2023**) servizi di **coordinamento della sicurezza** riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, cui si riferiscono i servizi da affidare, **per un importo totale pari all'importo stimato dei lavori** cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie e gradi di complessità dell'opera, con esclusione dell'IVA.

Tale dichiarazione deve contenere altresì l'indicazione, per ognuno dei servizi, del committente, del soggetto che ha svolto il servizio e della natura delle prestazioni effettuate.

Ai sensi dell'art. 8 del D.M. Giustizia 17 giugno 2016 gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria. Per la classificazione delle prestazioni rese prima dell'entrata in vigore del D.M. Giustizia 17 giugno 2016, si fa riferimento alle corrispondenze indicate nella tavola Z-1 allegata al citato D.M. e riportate nella tabella *"importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione"* a pag. 2-3 del presente disciplinare di gara.

I servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio sopra indicato ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di ATI orizzontale il requisito deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

In caso di ATI verticale il requisito dovrà essere posseduto con riferimento all'importo dell'attività per la quale si associa.

- f) Il professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti che svolgerà il servizio di progettazione, il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, sempre quale progettista, il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche della progettazione, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dovranno presentare dichiarazione dalla quale risulti:

- a) **pena l'esclusione**, l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dagli atti di gara.
- b) **pena l'esclusione**, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:

- il possesso del titolo di studio;
 - l'Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione;
 - c) **pena l'esclusione, per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**, il possesso del titolo abilitativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
 - d) **pena l'esclusione** l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80, comma 5, lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei Contratti;
 - e) **pena l'esclusione** di non essere dipendente pubblico o di rientrare nelle casistiche previste all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001 senza incompatibilità territoriale;
 - f) **pena l'esclusione**, l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
 - g) **pena l'esclusione**, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;
 - h) **(solo in caso di associazione con il concessionario / l'impresa di costruzioni)**, dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **ovvero** di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta / verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale;
 - i) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento.
- g) Le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria le consorziate da essi indicate di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d) e f) del Codice degli appalti associati od indicati dall'operatore economico dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:
- 1 **pena l'esclusione**, l'impegno ad eseguire la prestazione nei tempi e nei modi indicati dagli atti di gara;
 - 2 **pena l'esclusione**, l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei Contratti;
 - 3 **pena l'esclusione**, l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
 - 4 **pena l'esclusione**, di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021 pena la risoluzione del contratto;
 - 5 **(solo in caso di associazione con il concessionario / l'impresa di costruzioni)**, dichiara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della Legge n. 241/90 - la facoltà di "accesso agli atti", di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la

documentazione presentata per la partecipazione alla gara **ovvero** di non autorizzare l'accesso alle parti relative all'offerta /verifica di anomalia che saranno espressamente indicate con la presentazione della stessa, in quanto motivatamente coperte da segreto tecnico/commerciale;

- 6 di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo da 15 a 22 del medesimo Regolamento.

h) L'operatore economico che si qualifica con SOA di progettazione e costruzione, i liberi professionisti associati, gli studi associati, le società di professionisti e le società di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lettere a), b), c), d), f), del Codice dei contratti, i consorzi stabili di società di professionisti e società di ingegneria di cui all'art. 46 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti associati od indicati dall'operatore economico, con riferimento alla/e persona/e fisica/fisiche esecutrice/i della prestazione indicata/e ai sensi del punto 6a) e 6.b) del disciplinare di gara, per quanto a propria conoscenza, dovranno presentare dichiarazione del legale rappresentante dalla quale risulti:

- 1 **pena l'esclusione**, il possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e precisamente:
 - il possesso del titolo di studio;
 - l'Albo Professionale al quale è iscritto, il numero di iscrizione e la data di iscrizione;
- 2 **pena l'esclusione, per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione**, il possesso del titolo abilitativo ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;
- 3 **pena l'esclusione** l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 dell'art. 80 del Codice dei contratti;
- 4 **pena l'esclusione** l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- 5 **pena l'esclusione** che non è dipendente pubblico o che non rientra nelle casistiche previste all'art. 53 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 senza incompatibilità territoriali;

i) Pena l'esclusione, dichiarazione del professionista singolo o associato in associazione temporanea di professionisti, compresi il professionista incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche e il professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione, sempre quale progettista, e del legale rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di progettazione e le consorziate da essi indicate, dalla quale risulti l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali.**

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1) e 2) dell'art. 80 del Codice dei contratti riguardo i seguenti soggetti:

- del **titolare e del direttore tecnico**, se previsto, se si tratta di operatore economico individuale;
- dei **soci e del direttore tecnico**, se previsto, per le società in nome collettivo;
- dei **soci accomandatari e del direttore tecnico**, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice;

- di tutti i **membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), **dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo**, del **direttore tecnico**, se previsto, e **del socio unico** persona fisica, ovvero del **socio di maggioranza**, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà;
- dei **soggetti cessati** nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta, anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione.

- j) **Pena l'esclusione**, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data) e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara (dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE) ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Imprese/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.
- k) Le società di ingegneria, di cui all'art. 46 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti dovranno presentare **pena l'esclusione** dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- l) Le società di professionisti, di cui all'art. 46 comma 1 lett. b) del Codice dei contratti dovranno presentare, **pena l'esclusione**, dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- m) I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice dei contratti dovranno presentare, **pena l'esclusione**, dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

7) E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice dei contratti.

L'impresa ausiliata dovrà presentare i seguenti documenti:

- a) **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- b) **pena l'esclusione**, contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, sottoscritto in data anteriore al termine di presentazione dell'offerta, in virtù del quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata della concessione; il contratto di avvalimento deve contenere, **pena l'esclusione**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ausiliario (art. 89 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.).

L'operatore economico ausiliario dovrà presentare:

- c) **pena l'esclusione**, dichiarazione del legale rappresentante con la quale dichiara l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 del Codice dei contratti, ivi compresa l'inesistenza delle situazioni indicate all'art. 80 comma 5 lett. b), c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice dei contratti. **Con riferimento agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse di cui all'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, la dichiarazione prevista nella parte terza – lett. B del DGUE è resa anche con riferimento agli obblighi relativi al pagamento dei tributi locali.**

La dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1 e 2 dell'art. 80 del Codice dei contratti riguardo i seguenti soggetti:

- del **titolare e del direttore tecnico**, se previsto, se si tratta di operatore economico individuale;
- dei **soci e del direttore tecnico**, se previsto, per le società in nome collettivo;
- dei **soci accomandatari e del direttore tecnico**, se previsto, se si tratta di società in accomandita semplice;
- di tutti i **membri del consiglio di amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza ivi compresi gli istitori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza**, (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. vicepresidenti), **dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, del direttore tecnico**, se previsto, e **del socio unico** persona fisica, ovvero del **socio di maggioranza**, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio (per socio di maggioranza si intende il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale. In caso di due soci titolari ciascuno di una quota di capitale sociale pari al 50%, la dichiarazione dovrà essere resa per entrambi i soci. Nel caso di tre o quattro soci la dichiarazione dovrà essere resa solo per il socio titolare di una quota pari o superiore al 50% del capitale sociale). Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici. Non sono richieste dichiarazioni relative ad ulteriori livelli di proprietà;
- dei soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara dalle cariche sopra indicate ovvero qualora sia intervenuta una causa di esclusione di cui al comma 1 e 2 dell'art. 80 vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata come da documentazione che si produce.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare di gara sia avvenuta una cessione di azienda o di ramo d'azienda, (in qualsiasi forma compreso l'affitto) incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione deve essere prodotta,

anche per i soggetti sopra indicati che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse, ovvero che sono cessati dalla relativa carica.

Nella dichiarazione devono essere citate, se sussistenti, tutte le condanne riportate, comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione. Il dichiarante candidato non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate, né le condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione;

- d) **pena l'esclusione**, dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, attestante l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato con espressa indicazione della Camera di Commercio di iscrizione e degli estremi dell'iscrizione (numero e data) e dell'oggetto sociale dell'operatore economico, che deve risultare coerente con l'oggetto della gara (dichiarazione da rilasciare utilizzando il DGUE) ovvero nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., separata dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, da cui risulti: che l'organismo non è tenuto all'iscrizione al Registro Imprese/REA (indicando i motivi per i quali non è tenuto all'iscrizione), la proprietà, l'indicazione dei membri con poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dei procuratori e che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'oggetto della gara, i trasferimenti/affitti di azienda ed i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del disciplinare, producendo, nel contempo, copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- e) **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compreso quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 (ovvero non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ad ex dipendenti pubblici che hanno esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di appartenenza);
- f) **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante nella quale dichiara di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto;
- g) **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'operatore economico dichiara il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento e si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente il concorrente;
- h) **pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui attesta che l'operatore economico non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice dei contratti;
- i) **pena l'esclusione**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) del disciplinare di gara per i quali presta avvalimento;
- j) **pena l'esclusione, per i soggetti che eseguono direttamente i lavori**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 5) del disciplinare di gara per i quali presta avvalimento;
- k) **pena l'esclusione**, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui ai punti 6d) e 6e) del disciplinare di gara per i quali presta avvalimento;
- l) **pena l'esclusione**, Patto di integrità e Protocollo d'Intesa sottoscritti dal Legale Rappresentante dell'operatore economico ausiliario come da modelli allegati al presente disciplinare;

m) **pena l'esclusione**, le dichiarazioni di cui al punto 14) del disciplinare, qualora l'Ausiliaria sia un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice dei contratti;

n) le dichiarazioni di cui al punto 14) del disciplinare, qualora l'Ausiliaria sia un Consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) e all'art. 46 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 89 comma 7 del Codice dei contratti, che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente. L'operatore economico ausiliario non potrà fornire avvalimento per più di un componente di una medesima ATI (Determina ANAC 2/2012).

E' vietata altresì la partecipazione separata alla medesima gara dell'ausiliaria e dell'operatore economico che si avvale dei requisiti della medesima ausiliaria, ferma restando, in caso di ATI, la possibilità di avvalimento interno (Determina ANAC 2/2012).

L'ausiliata può, in sede di offerta, presentare richiesta di subappalto a favore dell'ausiliaria nei limiti dei requisiti prestati.

8) Pena l'esclusione, le offerte sono corredate dalle garanzie indicate alle seguenti **lettere A) e B)** del presente punto:

A) GARANZIA PROVVISORIA ART. 93 CODICE DEI CONTRATTI:

1) **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, con somma garantita pari al 2% del valore dell'investimento pari a **€ 46.417,68** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.

2) **dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario.

Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- con bonifico mediante accredito sul c/c IBAN: IT15V0306901783100000300001 BANCA INTESA SANPAOLO SPA - Tesoreria del Comune di Milano, avendo cura di indicare come causale: il numero di gara, il CIG / deposito provvisorio/Codice fiscale del titolare del deposito/Area Gare Opere Pubbliche;
- con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente;
- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93 comma 3 del codice dei

contratti. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del codice dei contratti agli schemi tipo di cui al D.M. 16 settembre 2022 n. 193.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

<http://www.ivass.it/ivass/impres.jsp/HomePage.jsp>.

La garanzia fideiussoria deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 360 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- f) riportare l'autentica notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato; in tal caso dovrà essere apposto bollo da € 16,00;
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- h) essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente disciplinare di gara, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

B) CAUZIONE AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 13 DEL CODICE DEI CONTRATTI PARI AL 2,5% DEL VALORE DELL'INVESTIMENTO PER UN IMPORTO DI € 58.022,10.

Si applicano al riguardo tutte le previsioni relative alla cauzione provvisoria di cui al precedente punto A) eccetto la riduzione di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

9) Pena l'esclusione, documento "PASSOE" rilasciato dal servizio FVOE (Fascicolo-Virtuale Operatore Economico) disponibile sul Portale ANAC.

Tutti soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale ANAC (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Il mancato inserimento del PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa darà luogo all'attivazione della procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del codice, da parte della stazione appaltante, con conseguente esclusione dalla gara in caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario comprovabili mediante i documenti indicati nella Delibera Anac n. 464 del 27/07/2022 avviene, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del Codice e della predetta delibera attuativa, attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia l'acquisizione dei dati è effettuata ai sensi dell'art. 40 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 e la relativa verifica è svolta con le modalità previste dall'art. 71 comma 2 del medesimo decreto.

- 10) **Pena l'esclusione**, i concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "gestione contributi di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della BDNCP attraverso il FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nella BDNCP, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

- 11) **Pena l'esclusione**, Patto di integrità e Protocollo d'Intesa, come da modelli allegati al presente disciplinare, sottoscritti **dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti in caso di ATI e di consorzio, dal libero professionista singolo o associato, dal legale rappresentante delle società di professionisti, delle società di ingegneria, degli studi associati, dei consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lettere f) del codice dei contratti, associati o indicati.**

Il Patto di integrità e il Protocollo d'Intesa devono essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, anche dal legale rappresentante dell'operatore economico ausiliario.

- 12) E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.174 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1.9 della convenzione.

Il subappalto della progettazione è ammesso nei limiti di cui all'art. 31 comma 8 del Codice dei contratti.

Nel caso il concorrente intenda ricorrere al subappalto deve allegare dichiarazione con l'indicazione delle parti del contratto di concessione che intende subappaltare; in mancanza di tale dichiarazione il subappalto è vietato.

Nel caso di concorrente che si qualifica per l'esecuzione dei lavori:

- considerato che nell'oggetto dei lavori in concessione rientrano **opere scorporabili di cui alle categorie OS28 e OS30** se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni e se non è stata prevista l'esecuzione in ATI verticale, devono obbligatoriamente, **pena l'esclusione**, essere subappaltate ad imprese in possesso di idonea qualificazione.

- 13) Nel caso di ricorso all'A.T.I. la dichiarazione di partecipazione in raggruppamento deve essere sottoscritta, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti legali degli operatori economici associati, deve specificare il tipo di A.T.I. prescelto con l'indicazione dell'operatore economico capogruppo, le prestazioni per le quali gli operatori economici si associano, in caso di ATI orizzontale le quote di partecipazione, la quota di esecuzione e l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato collettivo alla capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (art 48 comma 8 del Codice Appalti) e che entro il termine indicato nella comunicazione di affidamento della concessione, produrranno atto notarile di Raggruppamento temporaneo di imprese dal quale risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito ed irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo;
- l'inefficacia nei confronti dell'Ente appaltante, della revoca del mandato stesso per giusta causa;
- l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla concessione, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto.

In caso di raggruppamento temporaneo tra soggetti di cui all'art. 46 comma 1 lettera e) del codice, **dalla dichiarazione dovrà inoltre risultare, pena l'esclusione, la presenza, quale progettista,**

di almeno un giovane professionista laureato abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione secondo la normativa vigente (art. 4 D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 263/2016) con l'indicazione del nominativo, della data di abilitazione, del numero di iscrizione all'albo professionale e della posizione nel raggruppamento.

E' consentita la presentazione di domanda di partecipazione e offerte anche da parte di operatori economici che devono ancora costituirsi in consorzio ordinario di concorrenti. In tal caso dovrà essere presentato impegno di costituzione del consorzio sottoscritto da tutti i rappresentanti legali che dovrà avere lo stesso contenuto e forma dell'impegno del costituendo ATI.

- 14) - **Pena l'esclusione**, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti con l'indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre.
- Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio concorrente alla gara di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti con l'indicazione dei consorziati per il quale il Consorzio concorre. In assenza della dichiarazione, si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Qualora il soggetto indicato sia a sua volta un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice dei contratti, dovrà essere indicata, l'operatore economico che eseguirà i lavori, come sopra indicato.

L'operatore economico esecutore indicato in sede di gara dovrà presentare, **pena l'esclusione** del consorzio stesso, i documenti di seguito indicati firmati digitalmente:

- a) dichiarazione del Legale Rappresentante nella quale dichiara quanto indicato alle lettere b) – c) - d) – e) del precedente punto 1;
- b) documento di cui al precedente punto 2;
- c) documento di cui al precedente punto 3.

- 15) **Pena l'esclusione**, verbale di visita dei luoghi, sottoscritto da un rappresentante dell'Amministrazione.

La visita sul luogo della prestazione non è obbligatoria per il solo Promotore.

Gli operatori economici mandanti sono tenuti ad allegare all'offerta presentata dalla capogruppo la documentazione richiesta ai punti: 1-2-3-4-5-6A-7-11-12. La dichiarazione di cui al punto 14) deve essere presentata solo se la mandante è un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera b) e c) del Codice dei contratti.

Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) e g) del Codice dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice nonché quanto previsto dal presente disciplinare in relazione alle ATI.

Gli operatori economici che si qualificano con SOA di progettazione e costruzione, sono tenuti a presentare anche la documentazione richiesta al punto 6B.

I liberi professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli studi associati, i consorzi stabili di cui all'art. 46 comma 1 lettere f), mandanti od indicati dall'operatore economico sono tenuti a presentare la documentazione richiesta ai punti 6B e 11.

Nell'ipotesi in cui gli atti di gara siano sottoscritti digitalmente dal procuratore dell'operatore economico concorrente quest'ultimo dovrà presentare, **pena l'esclusione**, copia della procura.

Si precisa che in caso di dichiarazioni mendaci relativamente a quanto dichiarato ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 il dichiarante assume le responsabilità di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Ai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) e g) del Codice dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice nonché quanto previsto dal presente disciplinare in relazione alle ATI.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, **ivi compresa la mancata dichiarazione di subappalto obbligatorio nell'ipotesi di cui al punto 12) del presente disciplinare di gara nonché la mancata dichiarazione di subappalto necessario-qualificatorio nelle ipotesi di cui al punto 1) lett. f) e lett. g) del presente disciplinare** non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara,
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria ed impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di **cinque giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

OFFERTA TECNICA

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta tecnica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel:

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente; **il progetto definitivo dovrà essere sottoscritto anche dal progettista.**

L'offerta tecnica dovrà essere inserita **pena la nullità** nella “busta telematica” contenente l'offerta tecnica e non nella “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa né nella “busta telematica” contenente l'offerta economica.

L'offerta tecnica deve riportare il numero di gara e l'oggetto della concessione nonché il nominativo del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 13) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta tecnica può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

L'offerta tecnica dovrà essere **redatta utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dall'Amministrazione MOT (Modulo Offerta Tecnica)**, dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e qualora l'offerta tecnica venisse redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel presente disciplinare. Si precisa che informazioni diverse rispetto a quelle richieste nel presente disciplinare non saranno prese in considerazione nella valutazione tecnica dell'offerta.

Pena la nullità, nell'offerta tecnica non devono essere inclusi elementi costitutivi dell'offerta economica ed elementi che comunque consentano di ricostruirla.

L'offerta tecnica dovrà essere organizzata secondo quanto indicato al paragrafo “**CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – OFFERTA TECNICA**” del presente disciplinare di gara” **e contenere il progetto definitivo nonché gli ulteriori documenti indicati.**

In sede di presentazione dell'offerta di gara non sono ammesse varianti.

Si invitano gli operatori economici a prestare attenzione alla capacità massima di memoria delle cartelle presenti nella piattaforma Sintel, all'interno delle quali dovrà essere contenuta l'intera documentazione relativa all'offerta tecnica. A tal fine sono disponibili anche cartelle aggiuntive utilizzabili facoltativamente dagli operatori economici per l'inserimento della documentazione.

OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.

L'offerta economica deve essere **sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita **pena la nullità** nella “busta telematica” contenente l'offerta economica e non nella “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa né nella “busta telematica” contenente l'offerta tecnica.

L'offerta deve riportare il numero di gara e l'oggetto della concessione nonché il nominativo del concorrente.

Nel caso di raggruppamento temporaneo e di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettera e) del D. Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, da tutti i rappresentanti degli operatori economici associati/consorzati.

Nel caso in cui in luogo delle dichiarazioni richiesta al punto 13) venga presentato atto notarile di raggruppamento l'offerta può essere sottoscritta dal solo capogruppo.

Sono inammissibili le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

Nel percorso guidato di Sintel, nel campo “offerta economica”, l’operatore economico deve, **pena la nullità**, indicare:

- a) **il valore del canone di efficienza offerto rispetto al canone di efficienza di € 85.106,87/anno.**

Verrà valutato, come elemento migliorativo dell’offerta, un valore inferiore.

Il valore offerto dovrà essere espresso in cifre e in lettere (in caso di difformità nell’indicazione dell’importo in cifre o in lettere prevarrà l’importo più basso).

Le offerte non migliorative non saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice che, in tal caso, assegnerà un punteggio pari a zero;

- b) l’importo degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In sede di offerta economica il concorrente, pena la nullità e la non valutazione dell’offerta, dovrà allegare nella “busta telematica” denominata busta economica (e non nella “busta telematica” contenente la documentazione amministrativa né nella “busta telematica” contenente l’offerta tecnica):

- a) **il valore del contributo da corrisondersi da parte del Comune di Milano.**

E’ prevista la corresponsione da parte del Comune di Milano di un contributo pari a € 1.137.090,00 pagato il primo anno. **Verrà valutato, come elemento migliorativo dell’offerta, un valore del contributo inferiore.**

Il valore del contributo dovrà essere espresso in cifre e in lettere (in caso di difformità nell’indicazione dell’importo in cifre o in lettere prevarrà l’importo più basso).

Le offerte non migliorative non saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice che, in tal caso, assegnerà un punteggio pari a zero.

- b) Il PEF (Piano economico Finanziario) asseverato da uno dei soggetti di cui all’art. 183 comma 9, primo periodo del D. Lgs. N. 50/2016 contenente:

- Prospetti di “Conto Economico”, “Stato Patrimoniale”, “Flussi di Cassa”, “Indici di redditività e sostenibilità finanziaria” (ratio) nonché gli altri eventuali ulteriori prospetti che il concorrente riterrà necessario presentare per illustrare il profilo economicofinanziario della proposta di investimento e gestione della struttura; Dai prospetti si devono evincere gli indicatori di T.I.R. (di Progetto e Equity); VAN (di Progetto); D.S.C.R.(medio, minimo, massimo) se previsto ricorso a finanziamenti di terzi. Al fine di agevolare la compilazione, si allega un Modello di PEF in formato excel che può essere utilizzato personalizzandolo opportunamente (a seconda, ad esempio, del numero di annualità previste, dei costi previsti etc). Nel Modello di PEF sono contenuti anche i fogli “dettaglio ricavi” e “dettaglio costi”, per ben specificare le relative voci del Conto Economico;
- Relazione esplicativa del PEF, in cui dovrà essere dedicata apposita sezione sul rispetto del costo della manodopera e dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16 del Codice dei Contratti.

La valutazione del PEF assorbe la verifica dei costi complessivi di manodopera ex art. 95, comma 10 del Codice.

- c) Quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- d) Computo metrico estimativo;
- e) Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi completo di elementi economici;
- f) Prospetto delle categorie di opere con indicazione del relativo importo.

Si invitano gli operatori economici a prestare attenzione alla capacità massima di memoria delle cartelle presenti nella piattaforma Sintel, all'interno delle quali dovrà essere contenuta l'intera documentazione relativa all'offerta economica. A tal fine sono disponibili anche cartelle aggiuntive utilizzabili facoltativamente dagli operatori economici per l'inserimento della documentazione

TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

E' consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo 360 giorni dalla presentazione della stessa in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 32, comma 4 del Codice dei contratti.).

FINANZIAMENTO:

L'affidatario provvederà alla realizzazione dell'opera in regime di autofinanziamento, recuperando l'investimento attraverso i ricavi di gestione (con un contributo previsto a carico del Comune di Milano di € 1.137.090,10 (I.V.A. esclusa) pari a circa il 48,99% delle opere dell'importo di € 2.320.883,97, derivante dall'ottenimento (pari a circa € 1.400.000,00) degli incentivi derivati dal cd. Conto Termico e dopo la realizzazione provvederà al servizio di fornitura del gas naturale e di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti dell'edificio (presenti e di nuova realizzazione) per l'intero periodo di concessione fissato in anni quindici. L'equilibrio dell'investimento deve risultare dal Piano Economico-Finanziario asseverato da Società fiduciaria e di revisione contabile

In merito al riconoscimento del contributo nei confronti del Concessionario, è onere di quest'ultimo richiedere l'incentivo secondo il meccanismo "Conto Termico" del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. a tenore di quanto previsto dal decreto interministeriale del 16 febbraio 2016 e s.m.i.: soltanto ove l'incentivo venga riconosciuto il GSE provvederà ad erogarlo al Concedente che, a sua volta, corrisponderà l'importo riconosciuto al Concessionario, comunque non prima del termine dei lavori, ne consegue che la relativa voce della spesa in conto capitale verrà impegnata solo all'avverarsi delle condizioni sopradescritte

La spesa di € 2.628.323,96 (I.V.A. compresa), relativa ai tre canoni (Efficienza, Manutenzione e Manutenzione cd. FullRisk) per il periodo di 15 anni, è finanziata in parte corrente.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La concessione sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti criteri con i parametri di valutazione indicati a fianco di ciascun elemento:

OFFERTA TECNICA :

MAX 70 PUNTI:

Criterio A1 Elementi tecnici e qualitativi

da 0 a 58 punti

Criterio A2 Elementi organizzativi sulla sicurezza

da 0 a 7 punti

Criterio A3 Bozza di convenzione

da 0 a 5 punti

OFFERTA ECONOMICA:

MAX 30 PUNTI

Criterio B1: Diminuzione del canone di efficienza

da 0 a 15 punti

Criterio B2: Diminuzione del contributo del concedente

da 0 a 15 punti

PUNTEGGIO MASSIMO COMPLESSIVO:

100 PUNTI

A - OFFERTA TECNICA (PUNTEGGIO MAX 70)

L'offerta tecnica non deve contenere, **a pena di nullità**, alcun riferimento economico.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata applicando la presente formula:

$$P_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta i-esima n

n = numero totale dei requisiti

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i)

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero ed uno, ove previsto.

Tabella di sintesi

TABELLA DI SINTESI OFFERTA TECNICA		
Codice Criterio/ elemento di valutazione	Criterio di valutazione	punti massimi assegnabili
A	OFFERTA TECNICA	70
A.1	Elementi tecnici e qualitativi	58
A.1.1	Qualità e completezza della progettazione definitiva presentata in sede di offerta	10
A.1.2	Migliorie, ottimizzazioni costruttive e soluzioni funzionali che comportino una maggiore qualità dei materiali utilizzati, sostenibilità ed impatto ambientale degli stessi (migliorativi rispetto ai Criteri Ambientali Minimi di categoria di cui al D.M. 23/06/2022) nonché facilità ed economia manutentiva	26
A.1.3	Efficienza energetica dell'edificio	12
A.1.4	Sistema di gestione ambientale	6
A.1.5	Percentuale utilizzo di materiale riciclato utilizzato per l'isolamento	4
A.2	Elementi organizzativi sulla sicurezza	7
A.2.1	Organizzazione e gestione del cantiere in tema di sicurezza	7
A.3	Bozza di convenzione	5
A.3.1	Qualità e completezza della bozza di convenzione	5

A.1. CRITERIO “Elementi tecnici e qualitativi” (PUNTEGGIO da 0 a 58)

Costituisce oggetto dell’offerta l’insieme delle soluzioni tecniche proposte per aumentare il grado di qualità, il livello tecnico e/o il livello prestazionale dei componenti e materiali impiegati.

Si precisa, altresì, che le proposte migliorative presentate non dovranno modificare in maniera sostanziale il PFTE posto a base di gara.

L’offerta tecnica sarà valutata in relazione ai sub-criteri successivamente indicati:

A.1.1 SUB CRITERIO 1 “Qualità e completezza della progettazione definitiva presentata in sede di offerta” (PUNTEGGIO da 0 a 10)

Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilità tecnico economica (P.F.T.E.) approvato e messo a disposizione tra gli atti di gara, dovrà contenere tutti gli elementi essenziali ai fini del rilascio dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre svilupperà gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Il progetto definitivo offerto in sede di gara dovrà essere redatto sulla base del listino prezzi della Regione Lombardia e comprendere ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.P.R. 207/10 i seguenti elaborati:

- a) relazione generale;
- b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
- c) rilievi piano altimetrici, comprensivi di foto-inserimenti e render con indicazione dei materiali e colori riferiti alle cartelle RAL;
- d) elaborati grafici;
- e) calcoli degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 28, comma 2, lettera i) del D.P.R. 207/10;
- f) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- g) elenco delle lavorazioni e forniture senza elementi economici;
- h) piano di sicurezza e di coordinamento senza l’indicazione dei costi della sicurezza;
- i) cronoprogramma senza indicazione di importi delle lavorazioni;
- j) relazione sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della “ex L. 10/1991”;
- k) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi di cui al par. 2.2.1 dell’allegato al D.M. 13/06/2022 (cd. Relazione CAM).

Attribuzione del punteggio P_{A.1.1}

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di 10 punti alla proposta che offrirà, a parere della commissione giudicatrice, il maggior livello qualitativo.

Per la valutazione del presente criterio i concorrenti dovranno presentare il progetto, contenente i documenti sopra indicati, tramite relazioni, elaborati grafici, fotografie ecc. redatti nel modo e nel numero che il concorrente riterrà più opportuni.

Il giudizio espresso dalla commissione terrà conto di diversi aspetti quali: completezza e adeguatezza del progetto definitivo; leggibilità e coerenza del progetto definitivo; esaustività ed accuratezza degli elaborati grafici e analiticità dei conteggi.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al criterio A.1.1 il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,3
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 10.

A.1.2 SUB CRITERIO 2 “Migliorie, ottimizzazioni costruttive e soluzioni funzionali che comportino una maggiore qualità dei materiali utilizzati, sostenibilità ed impatto ambientale degli stessi (migliorativi rispetto ai Criteri Ambientali Minimi di categoria di cui al D.M. 23/06/2022) nonché facilità ed economia manutentiva” (PUNTEGGIO da 0 a 26)

L'offerta dovrà prevedere le seguenti migliorie da apportare alla soluzione progettuale:

A.1.2.1 Previsione di installazione di schermature solari in corrispondenza di infissi e superfici finestate;

A.1.2.2 Previsione di riutilizzo delle acque meteoriche;

A.1.2.3 Previsione di incremento dell'energia elettrica autoprodotta;

A.1.2.4 Migliorie relative alle prestazioni e comfort acustici;

A.1.2.5 Previsione di un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell'edificio.

Gli elementi (sub criteri di 2° livello) che verranno considerati ai fini dell'assegnazione dei punteggi sono i seguenti, con i relativi sub-punteggi:

Tabella 1

Progressivo	Sub criterio di 2° livello	Sub punteggio
-------------	----------------------------	---------------

A.1.2.1	Previsione di installazione di dispositivi di ombreggiamento in corrispondenza di infissi e superfici finestrate al fine di regolare e migliorare gli apporti solari con valore del fattore di trasmissione solare minore o uguale a 0,35 di cui al CAM 2.4.8.	6
A.1.2.2	Previsione di raccolta e riuso delle acque meteoriche per scopo irriguo o alimentazione degli scarichi dei servizi igienici.	6
A.1.2.3	Previsione di incremento dell'energia elettrica autoprodotta mediante l'impianto fotovoltaico al fine di alimentare ulteriori impianti dell'edificio (oltre a quelli previsti in progetto) prima di attingere dalla rete elettrica pubblica.	4
A.1.2.4	Migliorie relative alle prestazioni e comfort acustici al fine del raggiungimento dei valori di riferimento di requisiti acustici passivi e comfort acustico interno indicati nella UNI 11532-2	5
A.1.2.5	Migliorie relative alla previsione di un sistema di automazione, controllo e gestione tecnica delle tecnologie a servizio dell'edificio (cd. BACS – Building Automation and Control System) secondo quanto previsto al criterio CAM 4.3.6.	5

Attribuzione del punteggio P_{A.1.1}

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di **26 punti** alla proposta che prevederà le migliori tecniche che offriranno, a parere della commissione giudicatrice, il maggior tasso di incremento prestazionale.

Per la valutazione del presente sub criterio i concorrenti **dovranno** presentare, per ciascun sub criterio di 2° livello oggetto di miglioria, i seguenti elaborati:

Sub criterio A.1.2.1 - Relazione tecnica, sintetica ma esauriente, complessivamente composta da un massimo di 4 cartelle in formato A4, compilate preferibilmente in carattere Times New Roman, dimensione 12pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro di 2cm.

Ulteriori pagine oltre a quelle massime **non** verranno prese in considerazione per la valutazione. La Relazione deve essere corredata, in allegato, da elaborati grafici quali ad esempio prospetti, dettagli delle schermature previste, materiale illustrativo, fotografico, schede tecniche e documentazione certificativa.

Sub criterio A.1.2.2 – N. 1 tavola in formato max. A1 e scala adeguata contenenti piante e particolari esplicativi; N. 1 relazione tecnica, sintetica ma esauriente, complessivamente composta da un massimo di 4 cartelle in formato A4, compilate preferibilmente in carattere Times New Roman, dimensione 12pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro di 2cm. Ulteriori pagine oltre a quelle massime **non** verranno prese in considerazione per la valutazione. La Relazione deve essere corredata, in allegato, da schemi, materiale illustrativo, schede tecniche utili alla sua comprensione.

Sub criterio A.1.2.3 – N.1 tavola in formato max. A1 e scala adeguata contenenti planimetrie e particolari esplicativi; N. 1 relazione tecnica, sintetica ma esauriente, complessivamente composta da un massimo di 2 cartelle in formato A4, compilate preferibilmente in carattere Times New Roman, dimensione 12pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro di 2cm. Ulteriori pagine oltre a quelle massime **non** verranno prese in considerazione per la valutazione. La Relazione deve essere corredata, in allegato, da schemi, materiale illustrativo, schede tecniche utili alla sua comprensione.

Sub criterio A.1.2.4 – N. 1 relazione tecnica, sintetica ma esauriente, complessivamente composta da un massimo di 4 cartelle in formato A4, compilate preferibilmente in carattere Times New Roman, dimensione 12pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro di 2cm. Ulteriori pagine oltre a quelle massime **non** verranno prese in considerazione per la valutazione. La Relazione deve essere corredata, in allegato, da schemi, dettagli costruttivi, schede tecniche utili alla sua comprensione.

Sub criterio A.1.2.5 – N. 1 relazione tecnica, sintetica ma esauriente, complessivamente composta da un massimo di 4 cartelle in formato A4, compilate preferibilmente in carattere Times New Roman, dimensione 12pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro di 2cm. Ulteriori pagine oltre a quelle massime **non** verranno prese in considerazione per la valutazione. La Relazione deve essere corredata, in allegato, da schemi, dettagli costruttivi, schede tecniche utili alla sua comprensione.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui a ciascun sub criterio A.1.2.i il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,3
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Per ciascun sub criterio di 2° livello, successivamente all'attribuzione, da parte di ciascun commissario del coefficiente a ogni concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti. Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo corrispondente alla tabella 1. Per ogni concorrente verrà calcolata la somma dei sub punteggi.

A.1.3 SUB CRITERIO 3 “Efficienza energetica dell’edificio “(PUNTEGGIO da 0 a 12)

Fermo restando gli adempimenti previsti “ex L. n. 10/91 e s.m.i.” (nonché dalla normativa regionale di settore), al fine di un miglioramento qualitativo del progetto, la proposta tecnica dovrà prevedere le opportune migliorie e ottimizzazioni utili a mettere in evidenza gli aspetti di completezza ed efficienza energetica rispetto a quanto previsto dal P.F.T.E.

Gli elementi (sub criteri di 2° livello) che verranno considerati ai fini dell'assegnazione dei punteggi sono i seguenti, con i relativi sub-punteggi:

Tabella 2

Progressivo	Sub criterio di 2° livello	Sub punteggio	
A.1.3.1	Valutazione della prestazione energetica invernale: rapporto $EP_{H,nd}/EP_{H,nd}$ limite	$EP_{H,nd}/EP_{H,nd} \limite \leq 0,8$	4
		$0,8 < EP_{H,nd}/EP_{H,nd} \limite \leq 0,9$	2
		$0,9 < EP_{H,nd}/EP_{H,nd} \limite$	1
A.1.3.2	Valutazione della prestazione energetica estiva: rapporto $EP_{C,nd}/EP_{C,nd}$ limite	$EP_{C,nd}/EP_{C,nd} \limite \leq 0,8$	4
		$0,8 < EP_{C,nd}/EP_{C,nd} \limite \leq 0,9$	2
		$0,9 < EP_{C,nd}/EP_{C,nd} \limite$	1
A.1.3.3	Valutazione della prestazione energetica globale: rapporto $EP_{gl, tot}/EP_{gl, tot}$ limite	$EP_{gl, tot}/EP_{gl, tot} \limite \leq 0,7$	4
		$0,7 < EP_{gl, tot}/EP_{gl, tot} \limite \leq 0,9$	2
		$0,9 < EP_{gl, tot}/EP_{gl, tot} \limite$	1

Attribuzione del punteggio $P_{A.1.3}$

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di 12 punti, dato dalla sommatoria dei punteggi contenuti nella tabella di cui sopra, che prevederà le migliori tecniche che offriranno il maggior tasso di incremento prestazionale della struttura esistente.

La Relazione illustrante la proposta tecnica, redatta in conformità alla vigente normativa nazionale regionale, dovrà essere corredata, in allegato, da schemi, materiale illustrativo, schede tecniche attestanti la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici e schede tecniche di sicurezza utili alla sua comprensione.

A.1.4 SUB CRITERIO 4 “Sistema di gestione ambientale “(PUNTEGGIO da 0 a 6)

Secondo quanto disposto dal D.M. 23/06/2022, punto 3.2.1 viene attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che dimostra la propria capacità di gestire gli aspetti ambientali dell’intero processo (predisposizione delle aree di cantiere, gestione dei mezzi e dei macchinari, gestione del cantiere, gestione della catena di fornitura ecc.) attraverso il possesso della registrazione sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), regolamento (CE) n. 1221/2009, e/o della certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001.

Gli elementi (sub criteri di 2° livello) che verranno considerati ai fini dell’assegnazione dei punteggi sono i seguenti, con i relativi sub-punteggi:

Tabella 3

Progressivo	Sub criterio di 2° livello	Sub punteggio	
A.1.4.1	Sistema di gestione ambientale dell’Operatore Economico	Certificazione ISO 14001	1
		Adesione EMAS	5

Attribuzione del punteggio $A_{1.4.1}$

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di 6 punti, all'Operatore Economico che in fase di presentazione dell'offerta di gara provvederà a dimostrare tale requisito mediante la presentazione di uno o entrambi i predetti certificati.

A.1.5 SUB CRITERIO 5 “Percentuale utilizzo di materiale riciclato utilizzato per l’isolamento” (PUNTEGGIO da 0 a 4)

Secondo quanto disposto dal D.M. 23/06/2022, C.A.M. 2.5.7, è prevista l'attribuzione di un punteggio premiante all'operatore economico che, in sede di gara, offre un incremento della percentuale minima di utilizzo di materiale riciclato relativa al materiale utilizzato per l'isolamento termico, superiore alla percentuale minima prevista dal C.A.M.

Tabella 4

Progressivo	Sub criterio di 2° livello	Sub punteggio	
A.1.5.1	Incremento della percentuale di utilizzo di materiale riciclato rispetto al minimo riportato nella tabella allegata al CAM 2.5.7 relativa al materiale utilizzato per l'isolamento termico.	≤ 5 % del minimo previsto	2
		> 5 % del minimo previsto	4

Attribuzione del punteggio P_{A.1.5}

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di 4 punti all'Operatore Economico che in fase di presentazione dell'offerta di gara provvederà a dimostrare tale incremento di percentuale mediante la presentazione di uno o più certificazioni secondo quanto previsto ed esplicitato dal suddetto C.A.M.

A.2. CRITERIO “Elementi organizzativi sulla sicurezza” (PUNTEGGIO da 0 a 7)

Con il presente criterio si intendono premiare le scelte che permettono di assicurare il più alto margine di sicurezza durante tutte le fasi lavorative previste in progetto.

A.2.1. SUB CRITERIO 1 “Organizzazione e gestione del cantiere in tema di sicurezza” (PUNTEGGIO da 0 a 7)

La proposta dovrà descrivere operativamente le misure della gestione della sicurezza in termini temporali, di gestione delle interferenze, la gestione dell'area di cantiere, l'accesso dei mezzi d'opera, la riduzione del rumore, relazionando sul miglioramento che queste offrono alla sicurezza rispetto a quanto già contenuto nel P.F.T.E. a base di gara.

In particolare dovranno essere previste le seguenti azioni:

- 1) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto dell'area di cantiere e delle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.
- 2) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto del cantiere sull'attività scolastica e relative misure previste per la loro eliminazione o riduzione.

- 3) organizzazione dell'area di cantiere prevenendo la disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (deve essere garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);
- 4) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.).

Attribuzione del punteggio P_{A.2.1}:

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di 7 punti alla proposta che prevederà la miglior tecnica che offrirà, a parere della commissione giudicatrice, il maggior tasso di incremento della sicurezza e riduzione delle interferenze con le attività scolastiche.

Per la valutazione del presente criterio i concorrenti dovranno presentare una Relazione Tecnica sintetica, ma esauriente, complessivamente composta da un massimo di 5 cartelle in formato A4, compilate preferibilmente in carattere Times New Roman, dimensione 12pt, interlinea singola e margini superiore, inferiore, destro e sinistro di 2cm.

Ulteriori pagine oltre a quelle massime **non** verranno prese in considerazione per la valutazione.

La Relazione, illustrante la proposta tecnica, **potrà** essere corredata, in allegato, da elaborati grafici, schemi, materiale illustrativo, fotografico, schede tecniche e schede tecniche di sicurezza utili alla sua comprensione.

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al criterio A.2.1 il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella:

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,3
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ogni concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 7.

A.3. CRITERIO “Bozza di convenzione” (PUNTEGGIO da 0 a 5)

Il presente criterio valuterà gli aspetti migliorativi dell'offerta rispetto alla proposta a base di gara e specificata nel documento “Bozza di convenzione”.

A.3.1 SUB CRITERIO 1 “Qualità e completezza della bozza di convenzione” (PUNTEGGIO da 0 a 4)

Nella proposta del concorrente andranno evidenziati tutti gli aspetti che lo stesso ritenga migliorativi per l'Amministrazione.

Attribuzione del punteggio P_{A.3.1}

Potrà essere assegnato un punteggio massimo di **5 punti** alla proposta che prevederà le condizioni migliori per l'Amministrazione.

Per la valutazione del presente criterio i concorrenti dovranno presentare un documento che ricalchi la bozza di convenzione a base di gara, opportunamente modificato, inserendo gli aspetti migliorativi.

È possibile anche non apportare alcuna modifica. In tal caso verrà automaticamente attribuito il punteggio pari a 0 (zero).

Nel caso di modifiche alla bozza di convenzione non ritenute compatibili con le condizioni indicate negli atti di gara, o ritenute peggiorative, le stesse saranno ricondotte alla convenzione tipo e sarà attribuito punteggio pari a 0 (zero).

Per quanto riguarda l'elemento di valutazione di natura qualitativa di cui al criterio A.3.1, il coefficiente V(a)_i è determinato attraverso l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario secondo la seguente tabella.

SCALA DI VALUTAZIONE	
VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
NESSUNA MODIFICA	0
CONDIZIONI SUFFICIENTEMENTE VANTAGGIOSE	0,4
CONDIZIONI MOLTO VANTAGGIOSE	0,7
CONDIZIONI ESTREMAMENTE VANTAGGIOSE	1

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente ad ogni concorrente, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti.

Il coefficiente risultante verrà moltiplicato per il punteggio massimo di 5.

SOGLIA MINIMA

L'operatore economico che non avrà totalizzato almeno 42 punti nel punteggio ottenuto sommando i singoli punteggi attribuiti ai criteri A.1, A.2, A.3 dell'offerta tecnica sarà escluso dalla gara e pertanto la Stazione Appaltante non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica

B - OFFERTA ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 30)

Il Concorrente sarà valutato secondo i seguenti criteri:

B.1 Criterio “Diminuzione del canone di efficienza” (PUNTEGGIO DA 0 a 15)

Al fine dell’assegnazione del punteggio relativo al presente criterio verrà utilizzato il metodo dell’interpolazione lineare. In simboli:

$$P_{B.1} = W_{B.1} * \left(\frac{I_i}{I_{max}} \right)$$

Dove:

$P_{B.1}$ = punteggio assegnato all’elemento di valutazione

$W_{B.1}$ = 15 (punteggio massimo attribuibile)

I_i = differenza tra il valore del canone di efficienza di gara e il valore del canone di efficienza offerto dal concorrente i-esimo

I_{max} = differenza tra il valore del canone di efficienza di gara e il valore del canone di efficienza migliore

Nel calcolo del punteggio finale risultante dall’applicazione della formula si terrà conto al massimo di due decimali.

Le offerte non migliorative non saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice che, in tal caso, assegnerà un punteggio pari a zero.

ESEMPIO			
B.1 Criterio “Diminuzione del canone di efficienza” (PUNTEGGIO DA 0 a 15)			
	Canone di efficienza	$I_i = \Delta$ Valore canone di efficienza (Gara – Offerta)	$P_{B.1}$
Gara	€ 85.106,87		
Offerta A	€ 84.900	€ 85.106,87 – € 84.900 = € 206,87	
Offerta B	€ 85.000	€ 85.106,87 – € 85.000 = € 106,87	
$P_{B.1} =$	$W_{B.1} * (I_i / I_{max})$		
Offerta A =	15 * (206,87 / 206,87) =		15
Offerta B =	15 * (106,87 / 206,87) =		7,75

B.2 Criterio “Diminuzione del contributo del concedente” (PUNTEGGIO DA 0 a 15)

Al fine dell'assegnazione del punteggio relativo al presente criterio verrà utilizzato il metodo dell'interpolazione lineare. In simboli:

$$P_{B.2} = W_{B.2} * \left(\frac{I_i}{I_{max}} \right)$$

Dove:

$P_{B.2}$ = punteggio assegnato all'elemento di valutazione

$W_{B.2} = 15$ (punteggio massimo attribuibile)

I_i = differenza tra il valore del contributo di gara e il valore dell'offerta del concorrente i-esimo

I_{max} = differenza tra il valore del contributo di gara e il valore dell'offerta migliore

Nel calcolo del punteggio finale risultante dall'applicazione della formula si terrà conto al massimo di due decimali.

Le offerte non migliorative non saranno valutate dalla Commissione Giudicatrice che, in tal caso, assegnerà un punteggio pari a zero.

ESEMPIO			
B.2 Criterio "Diminuzione del contributo del concedente"			
(PUNTEGGIO DA 0 a 15)			
	Contributo	$I_i = \Delta$ Contributo (Gara – Offerta)	$P_{B.2}$
Gara	€ 1.137.090		
Offerta A	€ 900.000	€ 1.137.090 – € 900.000 = € 237.090	
Offerta B	€ 1.000.000	€ 1.137.090 – € 1.000.000 = € 137.090	
$P_{B.2} =$	$W_{B.2} *$	(I_i / I_{max})	
Offerta A =	15 *	$(€ 237.090 / € 237.090) =$	15
Offerta B =	15 *	$(€ 137.090 / € 237.090) =$	8,67

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

Per l'aggiudicazione della concessione sarà seguita la seguente procedura.

La Stazione Appaltante provvederà ad esaminare le offerte prima della verifica della idoneità degli offerenti ai sensi dell'art. 133, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. applicabile alla presente procedura, ai sensi dell'art. 1, comma 3 della Legge 14 giugno 2019, n 55 e s.m.i..

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica della idoneità degli offerenti e alla valutazione delle offerte.

- a) la Commissione di Gara in seduta aprirà la busta telematica contenente la documentazione amministrativa al fine del solo controllo della presenza dell'intero corredo documentale prescritto dal punto 1) al punto 15) del disciplinare di gara e, al ricorrere dei presupposti, attiverà la procedura di soccorso istruttorio.
- b) ad esito del soccorso istruttorio, in successiva seduta, la Commissione di Gara comunicherà le eventuali esclusioni ed ammissioni dei concorrenti;
- c) la Commissione di Gara, in seduta, procederà quindi all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta tecnica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. L'offerta tecnica dei concorrenti ammessi sarà trasmessa alla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- d) La Commissione Giudicatrice valuterà, in seduta riservata, la documentazione in base ai criteri e ai parametri sopraindicati.
- e) Gli esiti della valutazione della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara in seduta ai concorrenti.
- f) Nella stessa seduta si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei concorrenti ammessi. Si procederà a dare lettura dei valori offerti e a verificare la presenza del corredo documentale prescritto; contestualmente, in seduta, la commissione di gara procederà alla verifica dei requisiti dei concorrenti che eseguono direttamente i lavori in base alle categorie e classifiche risultanti dai progetti offerti e ne comunicherà gli esiti.
La Commissione di Gara procederà alla trasmissione degli atti alla Commissione Giudicatrice per l'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.
- g) Gli esiti della Commissione Giudicatrice saranno comunicati dalla Commissione di Gara ai concorrenti in seduta unitamente alla graduatoria finale.
- h) La Commissione di Gara procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art. 97 comma 3 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Sarà considerata anomala l'offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi pari o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dal disciplinare di gara; il calcolo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
- i) L'individuazione del miglior offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte dichiarate anormalmente basse mediante l'esame in contraddittorio delle giustificazioni che verranno presentate dal concorrente su richiesta della Stazione Appaltante, esame effettuato secondo i criteri indicati. dall'art 97 del D. Lgs. 18/04/2016 n.50.
Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.
Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate tramite la piattaforma Sintel.
Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività della concessione, l'aggiudicazione della concessione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.
L'Amministrazione si riserva, la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia, di congruità e dei costi di personale di più offerte.
- j) Gli esiti di tali valutazioni verranno comunicati in seduta dalla Commissione di gara che procederà ad individuare sulla base della graduatoria il miglior offerente;
- k) sarà effettuata nei confronti del miglior offerente la verifica che non ricorrano motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione richiesti dal disciplinare di gara qualora l'Amministrazione non abbia effettuato contemporaneamente la verifica della idoneità degli offerenti e la valutazione delle offerte.

- l) La graduatoria non è vincolante per l'Amministrazione che può non procedere all'aggiudicazione a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.

PRELAZIONE

Nel caso in cui il Promotore non dovesse risultare aggiudicatario della presente procedura, lo stesso potrà esercitare, ai sensi di quanto previsto ai sensi dell'art. 183, comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016, entro quindici giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il diritto di prelazione (la "Prelazione") e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario.

Se il Promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della Proposta.

A tal proposito, si evidenzia che le spese sostenute per la predisposizione della proposta, come risultanti dal PEF, ammontano ad Euro **55.735,74 (cinquantacinquemilasettecentotrentacinque/74) oltre I.V.A.** di importo conforme ai limiti indicati nel comma 9 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016.

Se il Promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del Promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'aggiudicazione avverrà con separato atto amministrativo previa acquisizione della marca da bollo sull'offerta economica dell'operatore economico aggiudicatario.

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

La sottoscrizione del contratto può avvenire solo a seguito dell'approvazione del progetto definitivo corredato di tutti i pareri necessari, verificato ad opera di soggetto qualificato individuato dall'aggiudicatario a propria cura e spese e della presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera, in virtù di quanto previsto dall'art. 165 comma 3 del Codice dei contratti, applicabile alla presente procedura ai sensi dell'art. 180 comma 7.

E' onere dell'aggiudicatario procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto definitivo nonché a tutti gli adempimenti di legge a propria cura e spese. Qualora l'aggiudicatario non accetti di modificare il progetto, la stazione appaltante ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dall'aggiudicatario alle medesime condizioni proposte allo stesso e non accettate.

Il contratto dovrà riportare in allegato l'offerta aggiudicata e la matrice dei rischi.

Il contratto, che verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa con modalità elettronica a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, diverrà efficace con la stipulazione fatte salve le clausole di risoluzione espresse previste nel contratto (artt. 32 commi 12 e 14 del Codice dei contratti).

SOCIETA' DI PROGETTO

L'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto ("Società di Progetto") in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.

L'ammontare minimo del capitale sociale della Società di Progetto deve essere pari a € **85.000,00 (ottantacinquemila/00).**

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

Si applica l'art. 184 comma 3 del Codice dei contratti.

ALTRE INFORMAZIONI:

- a) Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto o dall'avvio delle prestazioni in pendenza di stipulazione, il concessionario deve trasmettere alla stazione appaltante la prova dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing del Comune di Milano (segnalazione fatti illeciti) come disciplinato dall'art 54 bis del D.Lgs. 165/2001. La suddetta Ditta si obbliga ad estendere le stesse comunicazioni anche nei confronti dei dipendenti dei subappaltatori;
- b) la concessione è costituita da un unico lotto in quanto, data la tipologia della stessa, l'eventuale suddivisione in lotti funzionali comporterebbe l'impossibilità di garantirne la corretta gestione;
- c) con avviso sulla piattaforma SINTEL e sul sito internet www.comune.milano.it (percorso: Bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi - Seleziona il Bando di Gara – Bandi chiusi) si darà comunicazione, 1 giorno prima della data fissata, della convocazione delle eventuali successive sedute di gara. Tale metodo di comunicazione verrà adottato anche nel caso di nuova aggiudicazione a seguito di decadenza o annullamento della precedente.
Sul sito <http://www.comune.milano.it/amministrazione trasparente/Informazioni legge 190/pubblicazioni art. 29 D. Lgs. n. 50/2016>, verranno date le comunicazioni di cui all'art. 29 comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50;
- d) è facoltà della Stazione Appaltante comunicare e richiedere documenti ed informazioni tramite la piattaforma Sintel;
- e) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In presenza di due o più offerte valide che presentino lo stesso punteggio complessivo, la concessione verrà aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. E' facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse;
- f) unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica in caso di valutazione della congruità dell'offerta, ciascun offerente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali. In caso di presentazione di tale dichiarazione, l'Amministrazione consentirà ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma della SOLA VISIONE, previa notifica ai controinteressati della comunicazione della richiesta di accesso agli atti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà, ai concorrenti che lo richiedano, l'accesso nella forma di estrazione di copia dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica. In ogni caso, l'accesso sarà consentito solo dopo la dichiarazione dell'aggiudicazione;
- g) sono richieste le polizze indicate negli atti di gara con particolare riferimento a quelle indicate nella convenzione Sez. VIII – Assicurazioni e Cauzioni – artt. 1.22 Cauzioni e 1.23 Polizze Assicurative da presentarsi con le modalità ed entro i termini ivi previsti.
Si precisa che la **cauzione definitiva dovrà essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità allegato al presente disciplinare di gara, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**
- h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in Euro;
- j) **La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE, come indicato al punto 9) del presente disciplinare. Qualora il requisito richiesto non venisse comprovato, entro i termini indicati dalla stazione appaltante, da documentazione idonea, si procederà all'esclusione dell'operatore economico**

dalla gara e alla segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione per i provvedimenti di competenza.

L'idoneità economico finanziaria (punto 6d -1) del disciplinare di gara) va comprovata:

- per i liberi professionisti, le società di persone, i consorzi che effettuano esclusivamente attività relativa ai servizi di ingegneria, con le dichiarazioni annuali IVA e col Modello Unico corredati dalla fotocopia della relativa ricevuta di presentazione. Se gli stessi soggetti svolgono attività relativa ai servizi di ingegneria unitamente ad altre attività, le dichiarazioni IVA e il Modello Unico devono essere accompagnati da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il volume d'affari fra le diverse attività;
- per le società di capitale che effettuano esclusivamente attività relativa ai servizi di ingegneria, con i bilanci annuali riclassificati e corredati dalla fotocopia della relativa nota di deposito. Se le stesse società svolgono attività relativa ai servizi di ingegneria unitamente ad altre attività, i bilanci devono essere accompagnati dalla nota integrativa agli stessi che ripartisca il volume d'affari nelle diverse attività o in mancanza, da autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca l'importo fra le diverse attività;
- con dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante idonee referenze bancarie o un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

L'idoneità tecnico- professionale va comprovata:

- per i punti 6.d-2) - 6.d-3) - 6.e-1) del disciplinare di gara con:
 - certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori suddiviso per categorie e gradi di complessità dell'opera di cui al D.M. Giustizia 17/06/2016 e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
 - attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo dei lavori suddiviso per categorie e gradi di complessità dell'opera di cui al D.M. Giustizia 17/06/2016 e del periodo di esecuzione;
 - contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

I servizi devono essere stati regolarmente eseguiti e con buon esito, iniziati, ultimati ed approvati nel decennio indicato rispettivamente ai punti 6.d-2) - 6.d-3) - 6.e-1) del disciplinare di gara ovvero per la parte di essi ultimati ed approvati nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente;

-per il punto 6.d-4) del disciplinare di gara, con idonea documentazione comprovante il numero medio annuo di personale tecnico utilizzato.

- k) La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del codice dei contratti, si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sui concorrenti.
- l) l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti sui concorrenti, sulle consorziate esecutrici e sulle ausiliarie prima di stipulare il contratto con l'aggiudicatario. Nelle ipotesi di cui all'art. 80 e 83 del Codice dei contratti che possono determinare l'esclusione dalla gara e l'impossibilità a stipulare il contratto, si procederà all'invio di comunicazione per

consentire al concorrente di esercitare il diritto alla partecipazione del procedimento previsto dall'art. 7 della Legge 241/90.

L'Ente appaltante, in caso di accertata mancanza dei requisiti di carattere tecnico e/o generale, procede all'annullamento dell'aggiudicazione, all'esclusione del concorrente e alla conseguente nuova aggiudicazione.

Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per l'inserimento del dato nel Casellario informatico (Art. 213 comma 13 del Codice dei contratti).

- m) Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato né, in caso di esecutore plurisoggettivo, con altra impresa del raggruppamento designato, ove in possesso dei requisiti adeguati ai lavori ancora da realizzare, si procederà ai sensi dell'art. 5 comma 4 del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120;
- n) l'Ente Appaltante, in caso di consegna anticipata, al verificarsi di una causa di risoluzione prevista dalla convenzione, o in caso di mancata consegna delle polizze previste per la stipula della convenzione procede allo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione, all'escussione della polizza fideiussoria, ed alla conseguente nuova aggiudicazione. Procede, altresì, all'incameramento della garanzia a corredo dell'offerta ed alla segnalazione del provvedimento di esclusione e di annullamento dell'aggiudicazione all'ANAC per l'inserimento del dato nel Casellario informatico (Art. 213 del Codice dei contratti);
- o) sono a carico del concessionario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari;
- p) i risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge; **ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016, le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sulla Gazzetta Ufficiale e sui quotidiani, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.**
L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **€ 8.000,00**.
La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.
- q) ai sensi della legge 136/2010 l'operatore economico è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- r) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara;
- s) l'organismo responsabile della procedura di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via Filippo Corridoni n. 39, 20122 Milano. I ricorsi dovranno essere notificati presso l'Avvocatura Comunale di Milano, via della Guastalla n. 6, 20122 Milano.

Responsabile Unico del Procedimento è l'**Ing. Mario Francesco Carrillo dell'Area Edilizia Socio-Assistenziale PPP e CCV**.

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti fino al **nono giorno** antecedente il termine indicato nel disciplinare di gara per la presentazione delle offerte **esclusivamente** attraverso la funzionalità SINTEL di Regione Lombardia "comunicazione procedura".

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno pubblicate in apposito file denominato "Quesiti" nella sezione "documentazione di gara" della funzionalità di cui sopra e in forma anonima in apposito file "quesiti" in costante aggiornamento sul sito del Comune di Milano

www.comune.milano.it (percorso: Bandi e avvisi di gare, assegnazioni, progetti – Bandi e Avvisi - Seleziona il Bando di Gara – Bandi aperti).

L'ultimo aggiornamento relativo alle domande ed alle risposte sarà effettuato il **sesto giorno** antecedente il termine di presentazione dell'offerta. L'Amministrazione non assume responsabilità alcuna ove il comportamento del concorrente sia tale da non consentire il rispetto di tale termine.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

L'avviso di gara della presente concessione è stato spedito per la pubblicazione sulla G.U.U.E nonché sulla G.U.R.I. in data 19/07/2023.

In pubblicazione sul sito web www.ariaspa.it, sul sito web www.comune.milano.it e sul sito <http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it>

f.to IL DIRETTORE DI AREA
Dott.ssa Laura Lanza

DATA PUBBLICAZIONE PROFILO COMMITTENTE: 24/07/2023